

SPAGNA**Novellate le disposizioni del Regolamento del Senato sul *voto electrónico remoto***

06/05/2022

Nel 2013 è stato introdotto il c.d. *voto telemático* nel Regolamento del Senato (RS). Come disposto dall'art. 92 RS, il suo utilizzo poteva essere richiesto dal singolo parlamentare in tre casi: gravidanza, maternità o paternità, grave malattia. Si trattava quindi di una misura volta a conciliare l'esercizio della funzione parlamentare con la vita familiare.

Le misure di distanziamento interpersonale adottate durante la pandemia da Covid-19, che impedivano la presenza in aula di tutti i senatori, hanno reso necessario estendere questa modalità di voto¹ all'insieme dei parlamentari e ampliare il suo utilizzo per le votazioni di tutti gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria. In assenza di esplicite disposizioni nel regolamento parlamentare, la lacuna è stata integrata con la *norma supletoria* della Presidenza del Senato dell'8 giugno 2020, che è stata in vigore dal 9 giugno 2020 al 28 settembre 2021.

Inoltre, poiché durante le sedute del 20 ottobre e del 17 novembre 2021 si erano verificati problemi con il sistema di votazione elettronica in aula, la *norma supletoria* della Presidenza del Senato del 30 novembre 2021 ha stabilito che il *voto telemático* poteva essere utilizzato come procedimento straordinario di votazione quando il funzionamento del sistema di votazione elettronico non fosse pienamente garantito o quando, per altre cause, non potesse essere utilizzato.

Per ragioni di cautela, di recente si è provveduto a riformare il regolamento parlamentare. La novella, pubblicata il 30 aprile 2022 nel *Boletín Oficial del Estado*², reca una nuova redazione dell'art. 92, comma 3, RS. L'Ufficio di Presidenza potrà autorizzare l'emissione del voto con procedimento elettronico remoto per le votazioni nelle sedute plenarie di qualunque argomento incluso nell'ordine del giorno e a prescindere del tipo di votazione (tranne quando si richiede l'assenso alla proposta della Presidenza), in caso di gravidanza, maternità e paternità, nonché in situazioni eccezionali o imprevedibili, come incidenti, motivi di salute o riunioni internazionali. Il procedimento stabilito dall'Ufficio di Presidenza garantirà l'identità del votante, il senso del voto e la segretezza nelle votazioni che la richiedano. Il nuovo comma 4 prevede che la Presidenza possa decidere l'utilizzo del voto elettronico remoto in casi straordinari, come catastrofi, calamità, crisi sanitarie, blocco dei servizi pubblici essenziali, e nei casi eccezionali in cui il palazzo del Senato non possa accogliere la normale attività parlamentare e non possa essere utilizzato il procedimento di voto elettronico in presenza.

Carmen Guerrero Picó

¹ Per una panoramica su queste e altre misure, nel contesto di quelle adottate dal Parlamento europeo e dalle assemblee legislative di altri paesi dell'UE, v. *Parliaments in emergency mode: Lessons learnt after two years of pandemic*, del 17/01/2022, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2022\)698879](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698879).

² V. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6974. La versione consolidata del regolamento può essere consultata alla pagina <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-10830&p=20220430&tm=1>.